

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 192 DEL 08.06.2015

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI PER RICORSO IN MATERIA DI TOSAP

L'anno duemilaquindici l'otto del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI PER RICORSO IN
MATERIA DI TOSAP**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella è stato notificato, in data 15/05/2015, ricorso indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, da parte della società SOMA GROUP srl, con sede in Cossato (BI) Viale Paietta 33, CF/P.IVA 02574640021, avverso l'avviso di liquidazione n. 26, protocollo n. 138 del 16.03.2015, notificato in data 18.03.2015 e gli atti prodromici e consequenziali, emessi dalla società MT Spa, attuale concessionario della TOSAP – taxa occupazione spazi ed aree pubbliche – per il Comune di Biella;

Dato atto che il ricorso presentato dal contribuente riguarda un tributo gestito in concessione e che, relativamente a detto tributo, il concessionario è subentrato nella posizione giuridica del Comune ed è quindi l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio in caso di ricorso avverso gli atti impositivi;

Ritenuto comunque opportuno che il Comune si costituisca in giudizio al fine di dare atto di tali circostanze al Giudice Tributario adito, anche in considerazione della richiesta avanzata da controparte ricorrente in merito al riconoscimento delle spese legali ed al risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 del Codice di procedura civile ;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario ed in particolare l'art. 11 comma 3 che stabilisce che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi;

Visto l'art. 39 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta ed in particolare il comma 1, lettera f) che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visto l'art. 43 dello Statuto Comunale relativo alle competenze del Sindaco ed in particolare il comma 1 lettera f) che menziona la possibilità di delega, anche in via continuativa, da parte del Sindaco, nei confronti di un dirigente, dell'incarico di rappresentare il Comune in giudizio;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, contro il ricorrente di cui in premessa;
2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Dirigente del Settore economico Finanziario;

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-